COMUNE DI
COMO

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 487 IN DATA 20-11-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 - AEK ATHENS FC DEL 24.11.2026 - INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 475 DEL 16.11.2026

Il Sindaco

Premesso che: con Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 475 del 16.11.2026 lo scrivente disponeva dei provvedimenti inerenti all'ordine pubblico relativi all'incontro di calcio Como 1907 – AEK Athens FC che si terrà martedì 24 novembre 2026, alle ore 21.00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con la nota integrativa assunta al Protocollo Generale con n. 195711 del 18.11.2026 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva altresì, per motivi di Ordine Pubblico, per il giorno 24 novembre 2026, di emettere un ulteriore provvedimento affinché, sia disposto:

    - il divieto di attività itinerante di somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, presso l'area di parcheggio di via Colombo a Lazzago, nonché nel raggio di 500 metri al predetto parcheggio.

Considerato altresì che:

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti ulteriori provvedimenti:

dalle ore 00.00 alle ore 24.00 della giornata interessata dall'evento:

- Presso l'area di sosta di via Colombo denominata "Lazzago", un provvedimento di divieto di attività itinerante di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nel raggio di 500 metri al predetto parcheggio.

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che "*Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione*";

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – AEK Athens FC che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 24.11.2026 alle ore 21.00;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Ad integrazione dell'Ordinanza 475 del 16.11.2026:

1. Presso l'area di sosta di via Colombo denominata "Lazzago" dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno 24 novembre 2026, il divieto di attività itinerante di somministrazione di alimenti e bevande, nonché' nel raggio di 500 metri al predetto parcheggio.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

A) Copia del provvedimento:
   - sarà trasmesso alle Associazioni di categoria;
   - sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
   - sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante dott. Sergio D'ANGELO

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
   - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
   - straordinario, al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (DL 19/2026).

INCARICA

Il Settore Patrimonio e Smart City, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata alle Associazioni di categoria.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.